



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

FAX 091-8992322



PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2023

Il Tecnico Redattore:
Salvatore geom. Minneci Spalla

SOMMARIO

L'ELENCO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI ALIENAZIONE.

QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

- *L'art.58 D.L. 112/2008 conv. dalla L. 133/2008.*
- *L'art. 3-bis D.L. 351/2001 conv. dalla L. 410/2001.*
- *L'art.115 D. Lgs. 42/2004.*

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

- *Premessa.*
- *Descrizione*
- *Elenco sintetico degli immobili oggetto di interventi di valorizzazione ovvero di alienazione.*

1. GLI IMMOBILI DA ALIENARE.

- *Terreno limitrofo al Deposito N.U. in C.da Vicino La Terra.*
- *Terreno libero in Via Caltavuturo*
- *Terreno - relitto stradale della "strada comunale Malluta" (oggi Via Genovese).*
- *Magazzino adiacente immobile tra la Via E. Toti ang. Via Baracca.*
- *Porzione di terreno comunale sito in Piazza Baracca.*

2. GLI IMMOBILI DA VALORIZZARE (TI)

- *Appartamento sito in Via Baracca*
- *Parco giochi – Piazza Falcone e Borsellino*

QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

L'art.58 D.L. 112/2008 conv. dalla L.133/2008.

RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI REGIONI, COMUNI ED ALTRI ENTI LOCALI.

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. *Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.*
9. *Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.*
- 9-bis. *In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.*

L'art. 3 - bis D.L. 351/2001 conv. dalla L. 410/2001.

VALORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE A FINI ECONOMICI DEI BENI IMMOBILI TRAMITE CONCESSIONE O LOCAZIONE.

1. *I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 **possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.*
2. *Il Ministero dell'economia e delle finanze può convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.*
3. *Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.*
4. *Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.*
5. *I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.*
6. *Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile.*

L'art. 115 D.Lgs. 42/2004.

1. *Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.*
2. *La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di*

idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.

3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'onere. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.
9. (...).

CODICE CIVILE - LIBRO SESTO.

Della tutela dei diritti - TITOLO PRIMO. Della trascrizione - Capo primo - Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Art. 2643 del C.C.: <<Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

- 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
- 2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale; (1)
- 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
- 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;

- 5) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
- 6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
- 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico.
- 8) i contratti di locazione dei beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
- 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti [1605], per un termine maggiore di tre anni;
- 10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
- 11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
- 12) i contratti di anticresi;
- 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
- 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.>>

Art. 2644 del C.C.: <<Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.>>

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Premessa

L'art. 58 del Decreto Legge 25 Giugno 2008 n. 112 (convertito con Legge 6 Agosto 2008 n. 133) prevede che i Comuni, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, provvedano con delibera di Consiglio Comunale ad individuare, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, ed ad una ricognizione catastale, i singoli immobili, ricadenti nel territorio comunale, **non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali**, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Con tale articolo il legislatore ha inteso mettere in atto, in tema di sviluppo e competitività, meccanismi di valorizzazioni e dismissioni immobiliari, che consentono agli Enti locali di effettuare una ricognizione delle loro proprietà non più utili a fini istituzionali, inserendole in un piano di dismissione come "**patrimonio disponibile**", nella prospettiva di permettere il reperimento di ulteriori risorse economiche e quindi di ottenere l'incremento delle entrate locali.

Viene così redatto il "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI" da allegare al bilancio di previsione.

L'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni" costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

Tale variante, in quanto puntuale e relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e Regioni.

La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In tal senso si specifica che la Regione Sicilia non ha ancora dato alcuna indicazione in relazione alla procedura semplificata per l'approvazione di eventuali varianti urbanistiche, così come previsto dal 2° comma dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

Il suddetto elenco, da pubblicare nelle forme di legge, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in Catasto.

Il Comune può in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

Il Comune può altresì conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli art. 4 e seguenti del D.L. 25.09.2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.11.2001 n. 410.

Alle dismissioni degli immobili inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del D.L. n. 351/01 convertito con L. n. 410/01.

Alla luce di quanto disposto dalla normativa innanzi descritta, si è provveduto alla redazione di un elenco di beni da alienare e/o valorizzare non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del Comune, con l'indicazione della loro destinazione urbanistica, da inserire nel "Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni degli immobili Comunali" da allegarsi al Bilancio di Previsione e da approvarsi da parte del Consiglio Comunale, ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate (art. 58 D.L. 112/08 conv. con L. n. 133/08).

Attività svolta

Le attività di ricognizione e **classificazione degli immobili** di proprietà del Comune di Cerda, è stata svolta nel passato dall'U.T.C. - Servizio Patrimonio dell'Ente, in maniera episodica (l'ultimo Censimento dei beni immobili risale al mese di febbraio del 2009 mentre il precedente è del 1999).

Nel censire i beni immobili ci si è limitati alla semplice inventariazione dei beni, senza decidere in merito alla eventuale suscettibilità degli stessi alla valorizzazione ovvero alla dismissione per reperire risorse finanziarie.

Constatato che nell'ultimo censimento dei beni ci si è limitati ad inserire nelle schede relative ai singoli beni, dei dati essenziali (individuazione catastale, ubicazione, valore catastale) ma che non risultano sufficienti a dare l'esatta cognizione del bene stesso, sarebbe auspicabile che ad iniziare da quest'anno, si provvedesse affinché l'inventario degli immobili, venga completato con l'inserimento nei singoli fascicoli di ulteriori dati, quali ad esempio, stralcio catastale, report fotografico, relazione descrittiva dello stato d'uso, destinazione urbanistica, vincoli e limitazioni, etc. In particolare per quanto riguarda i fabbricati, è necessaria la redazione di idonei "fascicoli dei fabbricati" dovè riportare l'anno di costruzione, i vincoli, le caratteristiche del fabbricato e dati generali, i dati urbanistici e tecnici, i collaudi, certificazioni, descrizione stato di conservazione strutture, etc.

Ciò premesso, si è proceduto ad espletare indagine ricognitiva dei beni immobili attraverso la consultazione dei dati catastali e l'analisi dell'inventario comunale. Analizzati i singoli beni che compongono il patrimonio immobiliare del Comune, sono stati individuati n. 5 (cinque) beni potenzialmente suscettibili di dismissione. Mentre si sono individuati n. 2 (due) beni immobili suscettibili di valorizzazione.

Di seguito si riporta l'elenco sintetico degli immobili da dismettere in quanto non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali.

1	Terreno limitrofo al Deposito N.U. in C.da Vicino La Terra
2	Terreno in Via Caltavuturo
3	Terreno - relitto stradale della "strada comunale Malluta" (oggi Via Genovese)
4	Magazzino adiacenza immobile tra la Via E. Toti ang. Via Baracca
5	Porzione di terreno Comunale sito in Piazza Baracca

1.

GLI IMMOBILI DA ALIENARE

Nella tabella che segue, sono elencati gli immobili che il Comune intende alienare con l'indicazione, per ciascuno, della destinazione urbanistica/d'uso e dei dati identificativi dei cespiti.

N.	Tipologia del Bene ed ubicazione	Destinazione urbanistica		ESTREMI CATASTALI			Var.ne urbanistica	Titolo	Valore stimato		
		Attuale	Futura	Foglio	Part.IIIa	Mq.			€/mq	mq	Totale valore
1	Terreno limitrofo al Deposito N.U. in C.da Vicino La Terra	B	B	9	860	535	No	Proprietà	240,00	535	€ 128.400,00
2	Terreno in Via Caltavuturo	B C1	B	11	366 195	1.177 478	Si	Propri	240,00	1.655	€ 397.200,00
3	Terreno - relitto stradale della "strada comunale Malluta"	B	B	7	990 1481	11 37	No	Proprietà	240,00	48	€ 11.520,00
4	Magazzino in adiacenza immobile tra la Via E. Toti ang. Via Baracca	B	B	MU	da definire	10,67	No	Proprietà	500,00	10,67	€ 5.335,00
5	Porzione di terreno comunalesito in Piazza Baracca	B	B	MU	da definire	7,18	No	Proprietà	240,00	7,18	€ 1.723,20
TOTALE											€ 544.178,20

2.

GLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE


Gli immobili che sono valorizzati sono i seguenti:

- ✓ Appartamento sito in Via F. Baracca distinto catastalmente al foglio di MU particella 223 sub 4 bene confiscato alla criminalità organizzata con decreto di trasferimento del 02/09/2011 prot. n. 12076, dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, utilizzato per emergenza abitativa e/o finalità sociali.
- ✓ Parco Giochi – Piazza Falcone e Borsellino dato in gestione, con contratto registrato fiscalmente a Termini Imerese in data 31/OTT./2014 al nr. 1314, per un importo complessivo annuo pari ad € 10.050,00.

N.	Tipologia del Bene ed ubicazione	Destinazione urbanistica		ESTREMI CATASTALI			Var.ne urbanistica	Titolo	Valore ricavato annualmente
		Attuale	Futura	Foglio	Part.IIIa	Mq.			
1	Appartamento sito in Via Baracca	B	B	MU	223 sub 4		NO	Proprietà	concessione comodato uso gratuito
2	Parco giochi	B	B				NO	Proprietà	€ 10.050,00
TOTALE									€ 10.050,00

GLI IMMOBILI DA ALIENARE

Terreno limitrofo al Deposito N.U. in C.da Vicino La Terra




La porzione di terreno che si intende alienare fa parte di un lotto più ampio di proprietà comunale situato in C.da Vicino La Terra di Cerda. La porzione oggetto del presente piano, confina A Sud con "l'isola ecologica", ad est con la Via L. Lapi ed a Nord con la Via Tenente Ilardi. La rimanente porzione, sempre di proprietà comunale, è stata concessa in affitto alla Società di Gestione del Servizio di raccolta Rifiuti Solidi Urbani denominata "Ecologia e Ambiente S.p.a." con sede a Termini Imerese. Si ricorda che così come correttamente espresso anche nella delibera di G.M. n. 45 del 25.07.2012, <<non possono essere inclusi nel "Piano" i beni immobili che se pur rientranti nel patrimonio disponibile del Comune, sono stati locati a terzi ed il cui contratto resta ancora valido per tutto l'anno 2016>>.



Dati catastali: Area libera di complessivi mq. 535, censita al Catasto Terreni del Comune di Cerda e contraddistinta come segue: Foglio 9, Particella 860, (incolto sterile).

Ipotesi di valore: € 128.400,00.

Terreno libero in Via Caltavuturo



 *Lotto di terreno visto dalla strada comunale Cerda – Aliminusa*



Lotto di terreno visto dalla Via caltavuturo


Lotto di terreno situato in C.da Spina Santa di Cerda.

Dati catastali:

Area libera di complessivi mq. 1.655 censita al Catasto Terreni del Comune di Cerda e contraddistinta come segue: Foglio 11, Particelle 366 - 195, (incolto sterile).

Ipotesi di valore: € 397.200,00.

Terreno - relitto stradale della "strada comunale Malluta" (oggi Via Genovese)



1

 Relitto stradale visto da Via Genovese



Dati catastali:

Area di complessivi mq. 48 censita al Catasto Terreni del Comune di Cerda e contraddistinta come segue: Foglio 7, Particelle 990 - 1481 (Strada comunale).

Ipotesi di valore: € 11.520,00.

Il Tecnico Redattore:
Salvatore geom. Minocci Spalla

